

STATUTO

CLARISSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANFREDONIA FG VIA G.
PALATELLA 75/A

Numero REA: FG - 280534

Codice fiscale: 03862100710

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2024 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Domenica Borrelli

-----Allegato B
-----Rep. n. 26658
-----Raccolta n. 19009
-----STATUTO-----
-----"Clarissa Società Cooperativa Sociale"-----
-----TITOLO I-----
-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----
-----Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----
E' costituita una società cooperativa denominata **"Clarissa Società Cooperativa Sociale"**.-----
La società sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito Albo previsto dall'art.2512 cod.civ., ai sensi dell'art. 111 septies disp.att. cod.civ.-----
Alla società si applicano:-----
le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;-----
le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;-----
in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;-----
per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.-----
-----Art. 2 (Sede - durata)-----
La Cooperativa ha sede legale in **Manfredonia (FG)**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.-----
Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.-----
L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.-----
La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----
-----TITOLO II-----
-----SCOPO - OGGETTO-----
-----Art. 3 (Scopo)-----
La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha

scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.-----

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.-----

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata alla gestione, presso case di cura, case di riposo e simili, residenze sanitarie e assistenziali in favore di anziani e soggetti svantaggiati in genere, di servizi socio - assistenziali - sanitari e educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.---

La cooperativa realizza quindi la finalità di solidarietà sociale sopra descritta, facendo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.-----

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.--

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto:-----

- la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori" nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;-----

- la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.-----

La cooperativa svolge la propria attività caratteristica:-----
- ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.-----

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).-----

-----**Art. 4 (Oggetto)**-----

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi:-----

- a) l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, di tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;-----
- b) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, di formazione professionale e sanitari di base;-----
- c) l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;-----
- d) lo svolgimento di attività socio - sanitarie con finalità terapeutiche e riabilitative;-----
- e) la gestione di strutture sanitarie, socio - sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche e palestre con finalità terapeutiche e riabilitative;---
- f) attività finalizzate al trasporto di anziani, disabili, bambini ed in generale di persone svantaggiate ed in condizioni di disagio;-----
- g) la gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere e la prestazione di servizi di doposcuola;-----
- h) la gestione di attività e servizi di sostegno, di riabilitazione e di recupero sociale, da prestarsi sia a domicilio che presso strutture sanitarie, scuole e simili;-----
- i) l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;-----
- l) la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;-----
- m) la gestione di centri di accoglienza per stranieri e/o per persone bisognose;-----
- n) lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, an-

ziane, inferme o bisognose;-----

o) la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;-----

p) lo svolgimento di attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;-----

q) la produzione, l'allestimento e la gestione di spettacoli teatrali per i ragazzi, al fine di contribuire al loro sviluppo culturale ed alla loro educazione;-----

r) l'organizzazione e la gestione di mostre e manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'integrazione sociale dei cittadini disagiati;-----

s) l'organizzazione e la gestione di vacanze o soggiorni sociali per fini educativi e didattici;-----

t) la gestione di centri sociali e centri ludici con annessi servizi all'utenza;-----

u) la promozione dell'informazione sui temi riguardanti la prima infanzia;-----

v) la formazione di addetti all'assistenza domiciliare dei bambini.-----

2. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinente al medesimo, nonchè, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo:-

- assumere dallo stato, da enti pubblici, da società e da privati in genere, lavori, appalti e gestione di opere, servizi ed impianti;-----
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società o enti costituiti o costituendi sia in Italia che all'estero, aventi scopi affini o analoghi al proprio, purchè per misura e oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale sopra esposto;-----
- acquistare, noleggiare, permutare macchine, impianti, attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto, nonchè cedere e vendere quelli esuberanti;-----
- acquistare, vendere, permutare beni immobili, nonchè assumerli e concederli in affitto;-----
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitati ai soli soci ed effettuati esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;-----
- promuovere e partecipare ad attività sociali, assistenziali

e previdenziali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche varie che favoriscano il miglioramento delle condizioni generali di vita, l'istruzione professionale, la formazione culturale, la organizzazione di tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;-----

- la costituzione di fondi per la promozione e l'innovazione tecnologica;-----

- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.-----

Tutte le suindicate attività vanno svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.-----

-----TITOLO III - SOCI-----

-----SOCI COOPERATORI-----

-----Art. 5 (Soci)-----

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendone le condizioni si applica il secondo comma dell'art. 2522 c.c.----

I soci cooperatori:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.-----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381;-----

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con let-

tera raccomandata alla cooperativa.-----

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini con quella della cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2527 comma 2 c.c., essendo riconosciuta tuttavia all'organo amministrativo la facoltà di valutare caso per caso se l'impresa esercitata da ciascun socio sia tale da porsi in effettiva concorrenza o conflitto con l'attività della cooperativa medesima, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione sul territorio delle attività svolte dai soci.---

-----**Art. 6 (Categoria speciale di soci)**-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.--

I soci ammessi alla categoria speciale non possono superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci cooperatori, ai sensi dell'art. 2527 comma 3 c.c.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 24, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblée.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2476, comma secondo, c.c. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.-- Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto:-----

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----

- la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

-----Art. 7 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.-----

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che giuridiche.-----

--Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)--

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, comma primo punto 2), del presente Statuto.-----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero).-----

Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)-

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito.-----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

-----Art. 10 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:-----

A) l'importo complessivo dell'emissione;-----

B) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----

C) il termine minimo di durata del conferimento;-----

D) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;-----

E) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.-----

Al socio sovventore sono attribuiti tre voti nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati, entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

-----**Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)**-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**RAPPORTO SOCIALE**-----

-----**Art. 12 (Domanda di ammissione)**-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

A) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----

B) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;-----

C) per il socio prestatore: i requisiti tecnico - professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;-----

D) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----

E) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

F) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali.-----

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:-----

A) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----

B) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;-----

C) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.-----

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere, con raccomandata, che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.-----

-----Art. 13 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:-----

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;-----

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

-----Art. 14 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.-----

-----Art. 15 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:-----

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi

di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.-----
La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata A/R, PEC (Posta Elettronica certificata) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.-----
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori, con provvedimento motivato, devono darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.----
Il recesso non può essere parziale.-----
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale alternativamente-----
a) dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, ovvero-----
b) dallo spirare inutilmente del termine di 60 (sessanta) giorni suddetto senza che l'organo amministrativo abbia notificato alcun provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di recesso al socio.-----
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.-----
-----**Art. 16 (Esclusione)**-----
L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----
A) non risulti o abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:-----
per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;-----
per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;-----
per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;-----
B) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati

dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;-----

C) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;-----

D) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società;-----

E) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;-----

F) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----
L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.-----

-----**Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)**-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, pec o altro mezzo equipollente che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.-----

-----**Art. 18 (Liquidazione)**-----

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, terzo comma, del codice civile.-----

-----**Art. 19 (Morte del socio)**-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.-----
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra

idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

**-Art. 20 (Termini di prescrizione, limitazioni al rimborso, --
-----responsabilità dei soci cessati)-----**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto con lettera raccomandata entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c), d) ed f) sono tenuti, oltre al risarcimento dei danni, al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO VI-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

-----Art. 21 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati rispettivamente da quote di valore minimo pari a Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) per i soci prestatori e da quote di valore minimo di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per i soci fruitori e per i soci volontari e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;-----

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;-----

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.-----

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.-----

-----**Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante socio le indicazioni previste nel precedente art. 12.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato con lettera raccomandata al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.-----

-----**Art. 23 (Bilancio di esercizio)**-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in conformità di legge.--

La cooperativa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5 comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.-----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.----

Ove consentito dalla legge e sussistano i presupposti l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

A) a riserva legale nella misura non inferiore alla misura stabilita dalla legge;-----

B) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

C) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della

legge 31.1.1992 n. 59;-----
D) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa.-----

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dal codice e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

-----**Art. 24 (Ristorni)**-----

L'organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):-----

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;-----
- la qualifica / professionalità;-----
- i compensi erogati;-----
- il tempo di permanenza nella società;-----
- la tipologia del rapporto di lavoro;-----
- la produttività.-----

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.-----

-----**TITOLO VII**-----

-----**RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**-----

-----**Art. 25 (Decisioni dei soci)**-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla

loro approvazione.-----

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

A) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;-----

B) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;-----

C) la nomina e la struttura, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dell'Organo di Controllo e o del revisore;-----

D) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142 del 2001;-----

E) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;-----

F) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;-----

G) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

H) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

I) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;-----

L) l'emissione di quote destinate ai soci sovventori.-----

-----**Art. 26 (Assemblee)**-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in territorio italiano.-----

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:-----

a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;-----

b) gli oggetti da trattare.-----

L'avviso di convocazione potrà evidenziare anche la data dell'eventuale seconda convocazione che sarà fissata nei termini di legge.-----

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà, alternativamente, scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:-----

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi, se nominati, a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;-----

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;-----

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione a socio o in successiva comunicazione scritta;-----

d) affissione nei locali della sede sociale.-----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori, i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.-----

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:-----

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;---

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;---

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.-----

-----**Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)**-----

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole da tanti soci che rappresentino, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci.---

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.-----

-----**Art. 28 (Votazioni)**-----

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale

sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.----
Nelle ipotesi previste dall'art. 25 lettere G) H) ed I) del
presente statuto il verbale dell'assemblea deve essere redatto
da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo,
nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli ob-
blighi di deposito o di pubblicazione.-----

-----**Art. 29 (Voto)**-----

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro
dei Soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con i
pagamenti delle quote sociali, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6 per i soci appartenenti alla categoria speciale.--
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della
sua partecipazione.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.-----

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-
presentare solo da un altro socio avente diritto al voto,
mediante delega scritta.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-
sentante in bianco.-----

-----**Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)**-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Am-
ministrazione, ed in assenza di questi, dalla persona desi-
gnata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei
presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è
redatto da un notaio.-----

-----**Art. 31 (Amministrazione)**-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre
a cinque, e il loro numero sarà determinato di volta in volta
prima dell'elezione.-----

Gli amministratori restano in carica tre esercizi, e scadono
alla data dell'assemblea, convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è
stato ricostituito.-----

-----**Art. 32 (Consiglio di amministrazione)**-----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della
nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi
membri un presidente; può inoltre nominare uno o più vice
presidenti ed un segretario anche estraneo al consiglio
stesso.-----

-----**Art. 33 (Adunanze del consiglio di amministrazione)**-----

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,
purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo ritenga

necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.-----

In questo caso il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.-----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi o al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.-----

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e/o al revisore se nominati.-----

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.-----

-----**Art. 34 (Integrazione del Consiglio)**-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.---

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di

Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

-----**Art. 35 (Compiti degli Amministratori)**-----

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.-----

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.-----

-----**Art. 36 (Compensi agli Amministratori)**-----

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.-----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.---

-----**Art. 37 (Rappresentanza)**-----

La rappresentanza della società spetta al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, nei limiti della delega, se nominati.-----

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

-----**Art. 38 (Organo di Controllo)**-----

Qualora i soci lo ritengano opportuno e nei casi previsti dalla legge, i soci medesimi procedono alla nomina dell'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c., che, osservate le inderogabili norme di legge e a scelta dei soci stessi, può essere costituito da un solo membro effettivo ovvero da un Collegio composto di tre membri effettivi e due supplenti.----

All'atto della nomina i Soci determinano anche il compenso spettante al Sindaco Unico o ai membri effettivi dell'Organo di Controllo.-----

L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, salvo che i soci non nominino all'uopo un revisore legale. Quando l'Organo di Controllo esercita la revisione

legale, tutti i suoi membri, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.-----
All'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. Quando l'Organo di Controllo è strutturato in forma collegiale, le sue riunioni possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni di legge, mutate per l'Organo di Controllo strutturato nei termini sopra indicati.-----
L'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi e cessano dall'ufficio alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

-----TITOLO VIII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Art. 39 (Scioglimento anticipato)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

-----TITOLO IX-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----Art. 40 (Regolamenti)-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.-----

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.-----

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti in tema di società cooperativa a mutualità prevalente, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:---

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;----
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;-----
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,
l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-
tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

-----**Art. 42 (Rinvio)**-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vi-
genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
prevalente.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-
tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società a responsabilità limitata.-----

Firmato:-----

MICHELE LA TORRE.-----

DOMENICA BORRELLI. Segue sigillo.-----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del
D.Lgs n.82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle
Imprese.

Registrato a Foggia il 30 maggio 2024 al n. 10626/1T.